APPROFONDIMENTO CIVILE

Sostituzione improvvisa della serratura di casa in danno del convivente: profili giuridici, etici e sociali

Data pubblicazione: 18/11/2024

Autore: Avv. Roberto Francesco Iannone

Categoria: Civile

Contenuto

Nel contesto delle relazioni personali (tra persone sposate o meno, ma anche tra familiari o addirittura tra amici e/o studenti), il cambio improvviso della serratura da parte di uno dei conviventi, per impedire l'accesso all'altro, è un fenomeno giuridicamente complesso, con implicazioni che toccano non solo il diritto penale, ma anche riflessioni di carattere etico, sociale e psicologico.

Sotto quest'ultimo profilo, l'imposizione del cambio della serratura rappresenta un atto di **violenza psicologica** verso il convivente escluso. Questo gesto implica un'invasione nella sfera personale dell'individuo, privato non solo di un'abitazione, ma anche di un ambiente sicuro e familiare. Il senso di abbandono, l'angoscia e il disorientamento, che possono derivare da tale esclusione, possono incidere pesantemente sul benessere psichico della persona colpita.

Sul piano etico, il cambiamento unilaterale delle condizioni di convivenza senza il consenso dell'altro soggetto appare evidente: la casa rappresenta un bene protetto, e il principio di reciprocità richiede che ogni decisione che possa influenzare la vita comune venga discussa.

Dal punto di vista normativo, tale azione può configurarsi come **reato di violenza privata** (art. 610 c.p.) o **quello, meno grave, di esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza sulle cose** (art. 393 c.p.)[1]. Questo articolo intende analizzare i presupposti di ciascun reato, le differenze tra le due fattispecie, e se, nel caso concreto, il cambio della serratura da parte di un convivente possa ricadere nell'una o nell'altra ipotesi.

Documento generato da www.giurispedia.com | © 2026 Giurispedia - Tutti i diritti riservati

VIOLENZA PRIVATA ED ESERCIZIO ARBITRARIO DELLE PROPRIE RAGIONI

Violenza privata: profilo giuridico e psicologico del reato

L'articolo 610 cp stabilisce che si ha violenza privata quando un soggetto, mediante violenza o minaccia, costringe un altro a fare, tollerare o omettere qualcosa contro la sua volontà. La pena prevista è la reclusione fino a quattro anni. ***La caratteristica fondamentale di questo reato risiede nell'intenzionalità di imporre la volontà attraverso un'azione coercitiva***, che può esplicitarsi sia mediante minaccia fisica sia tramite forme di pressione indiretta ma comunque idonea a condizionare la libertà di autodeterminazione della vittima.

Nel caso di un cambio, ingiustificato e/o improvviso, della serratura, la privazione dell'accesso a un'abitazione condivisa può rappresentare una coercizione morale: il convivente è obbligato, infatti, a tollerare una situazione di fatto lesiva del proprio diritto abitativo, vedendosi costretto a fare i conti con un'imposizione unilaterale.

Esercizio Arbitrario delle Proprie Ragioni (Art. 393 c.p.)

L'esercizio arbitrario delle proprie ragioni è disciplinato dall'articolo 392 del codice penale e prevede una pena minore rispetto alla violenza privata, con la reclusione fino a un anno o una multa fino a 516 euro. ***Il reato si verifica quando una persona, convinta di esercitare un proprio diritto, adotta comportamenti che esulano dalle modalità consentite dalla legge per la tutela di tale diritto***.

In tal caso, la persona agisce in modo diretto e arbitrario senza ricorrere all'autorità giudiziaria, come previsto dall'ordinamento.

Nel caso specifico del cambio di serratura, se il convivente, che ha operato il cambio, ritiene, per motivi personali o economici, di essere l'unico avente diritto all'uso dell'immobile, egli potrebbe pensare di poter legittimamente impedire l'accesso all'altro convivente. ***Tuttavia, tale azione si configura come esercizio arbitrario delle proprie ragioni quando viene eseguita senza il necessario intervento dell'autorità giudiziaria per stabilire chi abbia effettivamente il diritto a mantenere l'uso esclusivo della casa***. Agire autonomamente, in questo contesto, viola i principi dell'ordinamento, che impongono di risolvere controversie di tale portata mediante strumenti legali, non attraverso azioni autonome.

ASPETTI COMUNI E DIFFERENZE TRA VIOLENZA PRIVATA ED ESERCIZIO ARBITRARIO DELLE PROPRIE RAGIONI

Aspetti Comuni

Documento generato da www.giurispedia.com | © 2026 Giurispedia - Tutti i diritti riservati

Entrambe le fattispecie possono presentare:

- **Un atto di violenza sulle cose**: nel caso in esame, la sostituzione della serratura può essere intesa come un intervento materiale, compiuto con l'intento di imporre una limitazione dell'accesso;
- **Lesione della libertà altrui**: sebbene diversamente declinata, in entrambe le ipotesi l'azione può costringere la vittima a subire una situazione indesiderata, minando la possibilità di accesso a uno spazio abitativo e privato.

Differenze tra violenza privata ed esercizio abusivo delle proprie ragioni

I due reati, pur potendo apparire simili, si differenziano in maniera netta per alcuni aspetti fondamentali:

- **Elemento soggettivo dell'intenzione coercitiva**: Nel reato di violenza privata, l'autore mira deliberatamente a condizionare la libertà della vittima, mentre nell'esercizio arbitrario delle proprie ragioni il soggetto agisce nell'erronea convinzione di esercitare un diritto, senza voler costringere e limitare direttamente la volontà dell'altro;
- **Finalità dell'azione**: La violenza privata persegue un obiettivo di controllo psicologico o materiale sulla vittima, mentre l'esercizio abusivo delle proprie ragioni è finalizzato all'affermazione di un presunto diritto, senza fare ricorso agli strumenti previsti dal nostro ordinamento;
- **Consapevolezza dell'illegittimità dell'atto**: Nel reato di violenza privata, l'autore è generalmente consapevole di agire in modo illecito e lesivo della libertà altrui. Al contrario, nell'esercizio arbitrario delle proprie ragioni, può esserci una convinzione soggettiva, seppur errata, di essere nel giusto, nonostante l'azione sia comunque illecita.

CONCLUSIONI: VIOLENZA PRIVATA O ESERCIZIO ARBITRARIO DELLE PROPRIE RAGIONI?

Per stabilire quale reato prevalga nel caso del cambio improvviso della serratura, è necessario indagare l'intento dell'agente. Due scenari principali si possono delineare:

- **Intento di esclusione definitiva**: se il soggetto agisce al solo scopo di escludere l'altro convivente e impedirne l'accesso alla casa, l'ipotesi di violenza privata appare la più coerente. L'assenza di un valido titolo legale esclusivo sull'immobile, infatti, indica che al convivente non può essere costretto a subire la privazione dell'accesso;
- **Convincimento di un diritto esclusivo**: ***qualora il soggetto agente ritenesse, erroneamente, di avere un diritto esclusivo sull'abitazione*** (per esempio, un contratto intestato esclusivamente allo stesso), potrebbe sostenere di voler esercitare arbitrariamente tale diritto. In questo caso, è possibile configurare l'esercizio arbitrario delle proprie ragioni.

Un'interpretazione consolidata della giurisprudenza tende a qualificare il cambio della serratura come **violenza privata**, in quanto l'azione, per le modalità con cui è eseguita, si traduce in un

comportamento coercitivo lesivo della libertà personale dell'altro convivente. Tuttavia, occorre considerare il contesto per verificare la possibilità di sussistenza del reato di esercizio arbitrario, soprattutto se accompagnato da un elemento di buona fede nell'asserzione del diritto.

In ogni caso, è da sottolineare che la condotta – seppure con gravità e sanzioni diverse – è penalmente rilevante; di conseguenza, si raccomanda di ricorrere sempre agli strumenti legali per risolvere situazioni di conflitto nella convivenza, evitando azioni unilaterali che potrebbero comportare conseguenze gravi.-

NOTE

[1] **Esempio pratico: la controversia tra Tizio e Caia**

Tizio e Caia convivono da tre anni in un appartamento intestato a Tizio, che ha sempre pagato le rate del mutuo. A seguito di un litigio, Tizio decide di cambiare la serratura dell'abitazione mentre Caia è fuori casa, lasciandole un messaggio via SMS in cui le comunica che non può più rientrare perché "non ha alcun diritto sull'appartamento".

Caia, trovandosi improvvisamente senza un luogo dove andare, denuncia Tizio alle autorità competenti. La controversia si concentra su due elementi principali:

- **L'intenzione di Tizio**: Tizio sostiene di aver agito perché l'immobile è di sua esclusiva proprietà e ritiene di poter disporre liberamente dell'accesso.
- **La convivenza di fatto**: Nonostante la proprietà esclusiva di Tizio, Caia può far valere il diritto a mantenere l'accesso all'abitazione fino a un'eventuale decisione del giudice.

Analisi giuridica del caso

- **Possibile configurazione di violenza privata (art. 610 c.p.)** La condotta di Tizio può essere qualificata come violenza privata, poiché impedire l'accesso a Caia rappresenta una coercizione sulla sua libertà personale. Il fatto che Caia non abbia un titolo di proprietà sull'immobile non annulla il diritto a continuare a utilizzarlo come abitazione, almeno fino a una pronuncia giuridica che regoli diversamente la situazione. Inoltre, l'azione è stata compiuta senza una valida giustificazione legale o il coinvolgimento dell'autorità giudiziaria.
- **Possibile configurazione di esercizio arbitrario delle proprie ragioni (art. 393 c.p.)** Tizio potrebbe difendersi sostenendo di aver agito nell'erronea convinzione di esercitare il proprio diritto di esclusiva proprietà sull'immobile. Tuttavia, questa giustificazione non elimina l'illiceità del gesto, poiché la legge stabilisce che eventuali controversie di questo tipo devono essere risolte in sede legale, senza ricorrere a modalità arbitrarie.

Documento generato da www.giurispedia.com | © 2026 Giurispedia - Tutti i diritti riservati

Implicazioni pratiche e risoluzione

- **Dal punto di vista penale**, Tizio rischia una condanna per violenza privata, data l'evidente lesione della libertà personale di Caia. Tuttavia, la sua difesa potrebbe portare a una derubricazione del reato in esercizio arbitrario delle proprie ragioni, se il giudice riconoscesse la buona fede nella sua convinzione di avere un diritto esclusivo.
- **Dal punto di vista civile**, Caia potrebbe chiedere un'ordinanza di reintegro immediato nel possesso, ai sensi dell'art. 1168 c.c. (azione di spoglio), per riottenere l'accesso all'immobile.

Avv. Michelealfredo Chiariello Iscritto all'Ordine degli Avvocati di Trani e presidente della Camera dei Giuslavoristi di Trani. Patrocinante in Cassazione e Giurista Ambientale. Opera in tutti i rami del diritto, sia in ambito giudiziale che stragiudiziale. Collabora con le più importanti piattaforme giuridiche online, oltre ad essere autore di numerosi articoli ivi pubblicati. Ideatore e responsabile dei siti www.avvmichelealfredochiariello.it e www.studiolegalechiariello.it, nonchè ideatore e fondatore del progetto giuridico "Il periscopio del diritto", di cui è autore e responsabile.

Documento generato da www.giurispedia.com | © 2026 Giurispedia - Tutti i diritti riservati